

PROBLEMATICHE GIURIDICHE  
ATTINENTI ALLA DIMENSIONE ECONOMICA  
DELLE ASSOCIAZIONI MAFIOSE (\*)

*Relatore:*

Dott. Giuliano TURONE

*magistrato f.r. presso la Commissione Parlamentare Antimafia*

SOMMARIO: I) *Premessa*. – II) *Le contiguità tra mafia e imprenditoria* 1. L'imprenditore colluso come partecipe a pieno titolo del reato associativo mafioso. – 2. La non configurabilità dell'imprenditore colluso come concorrente "esterno" nel reato associativo mafioso. – 3. La distinzione tra imprenditori collusi e imprenditori subordinati e la categoria intermedia dei cosiddetti imprenditori "strumentali". – III) *I profitti dei sodalizi mafiosi*: 1. La confisca penale obbligatoria degli strumenti e dei proventi mafiosi. – 2. Le indagini patrimoniali "concatenate" sui proventi mafiosi e sulle relative attività di riciclaggio e la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990: la confisca internazionale. – 3. L'associazione mafiosa e i delitti specifici di "riciclaggio": distinzione tra attività di riciclaggio *primarie* e *secondarie*. Le imprese di riciclaggio. – 4. La circostanza aggravante del reimpiego di profitti delittuosi in attività economiche gestite o controllate dagli associati mafiosi. – 5. La confisca penale dei valori ingiustificati prevista dall'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 e la sua applicabilità alle ricchezze mafiose "consolidate". – 6. Il delitto di favoreggiamento reale commesso in relazione a un provento dell'associazione mafiosa. – 7. Il coordinamento delle indagini relative alle ricchezze mafiose e alle relative attività di riciclaggio.

*I) PREMESSA*

La forte dimensione economica dell'associazione di tipo mafioso è stata pienamente colta dal legislatore del 1982. Infatti, la finalità di commettere delitti non costituisce la finalità principale né il fine ultimo di questo tipo di associazione, dal momento che i delitti commessi nel suo ambito non sono determinati solo dal particolare profitto contingente che essi possono dare, ma rispondono ad una più ampia strategia di ricerca del potere economico, in una visione imprenditoriale che non opera alcuna distinzione tra profitti criminali e profitti formalmente leciti. Ed è in tale contesto che le organizzazioni mafiose si propongono di conquistare il controllo, non solo di attività squisitamente criminali, ma anche di notevoli fasce di attività formalmente lecite.

È importante sottolineare che queste ultime non vengono esercitate come mera conseguenza e a mo' di copertura delle attività criminose, bensì come sbocco naturale delle medesime, coscientemente previsto e predeterminato nell'ambito della visione imprenditoriale mafiosa. Il singolo delitto-fine commesso nell'ambito del sodalizio è quindi esso stesso strumentale alla conquista di potere economico e si riconduce ad una logica complessiva di usurpazione di spazi sempre maggiori di potere reale (1).

In particolare, la finalità "di monopolio", così come formulata nell'art. 416-*bis* c.p. ("acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici"), costituisce la traduzione normativa dell'assetto imprenditoriale dell'associazione mafiosa. È il caso di sottolineare che la cosiddetta *impresa mafiosa*, pur potendo presentarsi giuridicamente anche sotto forma di impresa individuale, opera comunque all'interno di un contesto associativo mafioso, per modo che essa può essere

definita come un'impresa commerciale nel cui patrimonio aziendale rientrano, quali componenti anomale dell'avviamento, la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

È intuitivo che la gestione mafiosa di attività imprenditoriali sconvolge le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica e la funzione sociale della proprietà privata, sì da violare gli artt. 41 e 42 della Costituzione. In verità, sono gli aspetti imprenditoriali che conferiscono al fenomeno mafioso quella dimensione nazionale e internazionale che gli viene ormai universalmente riconosciuta, dal momento che le mafie, nelle loro manifestazioni più attuali, si insinuano insidiosamente e surrettiziamente nel tessuto economico dei paesi in cui operano, ponendosi al confine con la criminalità economica e finanziaria e superando così ogni schema regionale e ogni delimitazione territoriale.

Da ciò deriva anche, almeno in certi casi, una sottile trasformazione dei mafiosi in *white collars*, che passa attraverso una perversa convergenza di interessi tra la logica mafiosa e la logica del profitto *ad ogni costo* espressa da taluni settori capitalistici poco scrupolosi. È in questo contesto che si spiega, ad esempio, l'accesso privilegiato al circuito bancario di cui spesso dispongono i gruppi imprenditoriali mafiosi. E nel medesimo contesto si spiegano le varie commistioni e collusioni tra mafia e imprenditoria "contigua", che sono emerse negli ultimi lustri, nonché quella sorta di alleanza inconfessata e "strumentale" tra mafia imprenditrice e grandi imprese non mafiose, qua e là stabilitasi nel corso degli anni Settanta e che è venuta alla luce grazie a taluni processi penali specialmente in materia di 'ndrangheta. Anche se il massimo grado di contiguità fra imprenditorialità mafiosa e criminalità dei colletti bianchi è probabilmente costituito dall'alleanza tra i gruppi mafiosi finanziariamente più forti ed alcuni settori del capitale finanziario nazionale ed internazionale, nonché dalla creazione di un canale di comunicazione tra il circuito finanziario legale ed il circuito dei capitali accumulati illegalmente.

A questi livelli si collocano alcune problematiche giuridiche piuttosto complesse che si ricollegano direttamente alla dimensione economica delle associazioni mafiose e che possiamo ripartire in due grandi categorie: a) le problematiche attinenti a certe "contiguità" che possono verificarsi tra un dato ambiente imprenditoriale e un determinato gruppo mafioso; b) le problematiche attinenti alla gestione delle ricchezze mafiose da parte dello stesso gruppo criminoso che le ha prodotte, con o senza intervento di riciclatori esterni.

## II) LE CONTIGUITÀ TRA MAFIA E IMPRENDITORIA

### 1. L'imprenditore colluso come partecipe a pieno titolo del reato associativo mafioso.

Il primo gruppo di problematiche è quello che ruota intorno alla figura dell'imprenditore colluso con la mafia. Da un lato si tratterà di stabilire quando e a quali condizioni un imprenditore possa e debba essere considerato *colluso*, in concreto, con un gruppo mafioso, ma di questo parleremo un po' più avanti. D'altro lato, si tratta di stabilire in astratto quale posizione giuridica vada riconosciuta all'imprenditore colluso, ed è questo il problema che affronterò per primo, e che comporta necessariamente qualche considerazione preliminare circa i temi dell'intraneità ed estraneità al sodalizio mafioso, delle condotte di partecipazione e del concorso esterno nel reato associativo.

È il caso di sottolineare in primo luogo che l'intraneità o estraneità al sodalizio mafioso di un determinato soggetto non va fatta dipendere dall'avvenuta o non avvenuta sua affiliazione *rituale* secondo le regole interne dell'associazione. Infatti, mentre l'avvenuta affiliazione *rituale* costituisce sempre prova della partecipazione al reato associativo, la sua mancanza non significa necessariamente che il soggetto sia estraneo al sodalizio: ciò che conta è stabilire se la condotta di tale soggetto, complessivamente considerata, sia *per facta concludentia* significativa sotto il profilo dell'*affectio societatis*.

In proposito è assai importante non lasciarsi fuorviare dal concetto – inevitabilmente metagiuridico – che dell'affiliazione *rituale* hanno i numerosi imputati collaboratori di giustizia che hanno consentito di ricostruire attività e organigrammi delle maggiori associazioni di “mafia storica”. È del tutto comprensibile che questi dichiaranti siano psicologicamente portati ad attribuire una sorta di rilievo “giuridico” assorbente all'*ordinamento interno* del sodalizio cui essi stessi sono appartenuti, e che quindi essi tendano a considerare l'affiliazione *rituale* come l'unico parametro in base al quale stabilire se un soggetto *faccia parte* dell'associazione. Ma dal punto di vista dell'ordinamento giuridico statale, poiché la partecipazione a reato associativo è e rimane un reato a condotta libera, l'affiliazione *rituale* va considerata non già come se essa fosse un elemento costitutivo del reato, bensì esclusivamente come una *circostanza di fatto* sia pure di grande rilievo probatorio. Ed anche l'accettazione dell'associato da parte dell'associazione va valutata in termini di *facta concludentia* e non va fatta dipendere dal fatto che essa sia rivestita di formule rituali (2).

Tutto ciò ci consente di raggiungere una prima conclusione: non è possibile escludere che l'imprenditore colluso *faccia parte* del sodalizio mafioso, semplicemente sulla base della mancanza di una sua affiliazione rituale secondo gli statuti interni del sodalizio stesso.

Ciò detto, va ribadito e sottolineato che l'*affectio societatis* non può essere desunta se non da “fatti concludenti” (e l'affiliazione rituale è solo uno dei possibili “fatti concludenti”) indicativi di un effettivo contributo del soggetto alla vita dell'ente associativo. Come dire che la condotta punibile non può ridursi a un semplice incontro formale di volontà, ma necessita di un *quid pluris*, il cui momento centrale è appunto il contributo effettivo ed attuale apportato dai singoli associati all'esistenza stessa dell'ente associativo nel suo complesso, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, e comunque nell'ottica della realizzazione degli scopi dell'associazione da perseguire con i metodi propri della stessa (3).

Naturalmente non è necessario che il “contributo alla vita dell'ente” debba risolversi in una attività materiale: la soglia minima di contributo partecipativo astrattamente ipotizzabile è, teoricamente, la mera manifestazione di *impegno* con cui il nuovo affiliato *mette a disposizione* del sodalizio le proprie energie (in termini tali da rendere serio e credibile l'impegno assunto, per esempio attraverso il giuramento di mafia) ampliandone di fatto le potenzialità operative. Ma un contributo, ancorché di minima entità, deve essere comunque ravvisabile.

L'esistenza del contributo alla vita dell'ente e la concludenza in termini di *affectio societatis* sono quindi i due momenti che concorrono a configurare la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa. Detto questo, peraltro, occorre essere più precisi circa il rapporto che sussiste tra questi due momenti. Orbene, tale rapporto può conoscere innumerevoli gradazioni a seconda del diverso atteggiarsi e del diverso interagire di due variabili: la variabile della continuità o estemporaneità della condotta e la variabile della presenza o assenza di un movente autonomo in capo al soggetto agente.

Così, si avrà il massimo di concludenza in termini di *affectio societatis* quando la condotta del soggetto agente abbia carattere continuativo e risponda unicamente o prevalentemente agli interessi e alle finalità del sodalizio in assenza di un apprezzabile movente autonomo: in questo caso sarà sufficiente un contributo minimo alla vita dell'ente perché la condotta si configuri senz'altro come partecipazione al reato associativo. Viceversa, una condotta che abbia un carattere del tutto episodico e che risponda prevalentemente a un movente e a un interesse del tutto autonomi e propri del soggetto agente avrà un grado bassissimo o nullo di concludenza in termini di *affectio societatis*, e di regola il relativo contributo non potrà configurarsi come condotta di partecipazione al reato associativo mafioso (bensì, se mai, e a certe condizioni, solo come concorso “esterno”).

Tra queste due ipotesi estreme vi è evidentemente spazio per un'ampia gamma di ipotesi intermedie, e di regola vi sarà ancora una vera e propria partecipazione al reato associativo in presenza di un contributo arrecato alla vita dell'ente mediante una condotta continuativa o ripetitiva, ancorché essa possa essere contrassegnata *anche* da un preciso movente autonomo: sembra essere questo il caso, appunto, di certi imprenditori “collusi” che, come meglio vedremo tra poco, instaurano con il gruppo mafioso una sorta di relazione clientelare stabile, continuativa e foriera di

vantaggi reciproci, e ciò in forza di un movente autonomo che però finisce inevitabilmente con l'intrecciarsi con le finalità associative.

Questa mia conclusione, peraltro, va sottoposta ad una serie di verifiche ulteriori, sia perché essa si pone in contrasto con la tesi, piuttosto diffusa, secondo cui l'imprenditore colluso sarebbe solo un concorrente "esterno" nel reato associativo (4), sia perché sarà comunque necessario individuare i parametri in base ai quali la condotta collusiva dell'imprenditore possa considerarsi concludente in termini di *affectio societatis*.

## 2. La non configurabilità dell'imprenditore colluso come concorrente "esterno" nel reato associativo mafioso.

Come è noto, negli ultimi anni si è sviluppata una discussione circa la configurabilità del concorso eventuale ("esterno") nel reato associativo mafioso, tutta protesa, peraltro, ad analizzare la possibilità di un concorso "esterno" nella sola condotta di *partecipazione* e non già, eventualmente, in quella di *organizzazione*. La discussione si è così polarizzata su due tesi insanabilmente contrapposte: l'una incapace di uscire dal paradosso di un concorso "esterno" in una condotta necessariamente consistente in un "far parte", l'altra incapace di trovare soluzioni alternative adattabili a gravi condotte criminose realmente "contigue" e quindi non configurabili come pura e semplice *partecipazione*. Recentemente la questione è stata rimessa alle sezioni unite della Cassazione, le quali, infine, hanno ritenuto configurabile il "concorso esterno" nell'associazione mafiosa, ma ne hanno ridotto drasticamente il campo di operatività considerandolo possibile solo in situazioni di *emergenza* e di *patologia* nelle quali si renda necessario un *contributo esterno temporaneo e particolarmente qualificato*, di livello e di qualità tali *da uscire dalla normalità*, per consentire all'associazione di mantenersi in vita (5).

Ebbene, questa sentenza mostra di aver colto un punto di importanza fondamentale, sia pure senza trarne tutte le debite conseguenze: il contributo del concorrente "esterno" nel reato associativo mafioso non si colloca al livello elementare dei contributi di mera partecipazione, bensì al livello superiore delle *strategie organizzative*, vale a dire delle condotte qualificate e complesse tipiche degli "organizzatori".

A questo proposito è opportuno rammentare che la caratteristica centrale e indispensabile dell'organizzazione associativa va individuata nella sua *stabilità e permanenza*, nel senso che essa deve essere tale da perpetuare nel tempo la sua stessa esistenza. Di conseguenza si può dire che la condotta di coloro che "organizzano" l'associazione di tipo mafioso deve risolversi in un contributo qualificato che concorra alla elaborazione di *strategie* finalizzate a garantire la stabilità dell'organizzazione: vuoi attraverso il coordinamento dei contributi apportati dai membri gregari, vuoi attraverso la predisposizione e l'impiego razionale dei mezzi materiali e delle risorse, vuoi attraverso iniziative volte a garantire l'efficiente funzionamento dei "fattori di impunità" su cui la mafia suole far leva e che vanno dalla condizione di *omertà* sino al cosiddetto *aggiustamento* dei processi (e non è casuale che proprio l'aggiustamento dei processi di mafia sia al centro della recente pronunzia delle sezioni unite). Orbene, a questo livello il concorso "esterno" nel reato associativo mafioso è addirittura previsto espressamente dalla norma incriminatrice.

Infatti, mentre il primo comma dell'art. 416-*bis* c.p. punisce chi semplicemente fa parte dell'associazione, il secondo comma stabilisce che chi promuove, dirige o organizza l'associazione viene punito con una pena maggiore, "per ciò solo". E poiché la parte *che precede* l'impiego dell'espressione "per ciò solo" contempla esclusivamente la punibilità di chi *fa parte* dell'associazione, si deve ritenere che l'espressione in argomento voglia lasciare intendere che possano essere configurabili, almeno teoricamente, condotte di promozione, di direzione o di organizzazione poste in essere da chi *non fa parte* dell'associazione.

Preso atto di questa *teorica* possibilità, bisogna riconoscere che le condotte di direzione e di promozione sono di regola sintomatiche di una forte *affectio societatis* e quindi incompatibili con la

non appartenenza del soggetto agente al sodalizio, mentre si presenta più articolata la situazione relativa a *talune* attività di organizzazione. Naturalmente anche l'organizzatore sarà di regola un soggetto intraneo al sodalizio, ma non si può escludere che un soggetto estraneo possa porre in essere un'attività saltuaria che sia tale da contribuire dall'esterno alle strategie volte al reperimento dei mezzi materiali e all'impiego razionale delle risorse, ovvero alle strategie volte a salvaguardare l'impunità del sodalizio nel suo complesso; e in tal caso il soggetto potrà rispondere dall'esterno ("per ciò solo") del reato di cui al *secondo comma* dell'art. 416-bis c.p.

Naturalmente, il concorrente esterno nell'attività *di organizzazione* di un'associazione mafiosa agisce per lo più con interventi isolati ed estemporanei, non foss'altro perché un'attività continuativa e sistematica verrebbe facilmente ad assumere una significatività e conclusione in termini di *affectio societatis*, e si risolverebbe quindi facilmente in un'attività di partecipazione (interna) qualificata (6). Inoltre egli, pur rappresentandosi le finalità criminose dei membri del sodalizio, agisce per lo più con un obiettivo di tipo diverso, suo personale (7); anche se, come è stato giustamente osservato, è possibile che nella concretezza delle situazioni "gli obiettivi personali dei concorrenti e quelli propri dell'associazione si confondano e si sovrappongano" (8).

In conclusione, e tornando alla figura dell'imprenditore colluso con la mafia, in base alle considerazioni che precedono risulta evidente che costui non può essere considerato concorrente "esterno" nel reato associativo mafioso, nonostante la ravvisabilità di un obiettivo personale anche nella sua condotta: infatti, da un lato il suo rapporto clientelare con il gruppo mafioso attiene alla fisiologia del gruppo stesso e non a momenti "patologici" della vita di questo; d'altro lato, il carattere continuativo della sua condotta collusiva viene di fatto ad assumere un significativo grado di conclusione in termini di *affectio societatis*.

### 3. La distinzione tra imprenditori collusi e imprenditori subordinati e la categoria intermedia dei cosiddetti imprenditori "strumentali".

Stante la natura a forma libera del reato associativo mafioso, e stante la generalità ed astrattezza della definizione contenuta nella relativa norma incriminatrice, è importante che l'interprete – nello stabilire se un soggetto appartiene o non appartiene a un sodalizio mafioso – abbandoni ogni condizionamento riconducibile al modello del tipo di autore, non si lasci influenzare da *stereotipi* di sorta ed applichi esclusivamente e rigorosamente i due noti parametri del contributo alla vita dell'ente e della condotta concludente in termini di *affectio societatis*. È del tutto normale e fisiologico, infatti, che nella previsione normativa possano rientrare anche condotte poste in essere da soggetti non rispondenti al classico tipo "mafioso" di autore quali, appunto, gli imprenditori collusi.

In verità, la forza condizionante degli *stereotipi*, che ha impedito a lungo di percepire come *criminali* certe violazioni delle norme penali commesse dai cosiddetti "colletti bianchi", sembra ancora oggi influenzare sensibilmente le valutazioni dei giudici. Ne è prova una discutibile sentenza del giudice istruttore di Catania del 1991 che, relativamente alla contiguità mafiosa di alcuni imprenditori catanesi, ha ritenuto che tale "contiguità" non sarebbe penalmente perseguibile a norma dell'art. 416-bis c.p. in quanto essa sarebbe "imposta dall'esigenza di trovare soluzioni di 'non conflittualità' con la mafia, posto che nello scontro frontale risulterebbe perdente sia il più modesto degli esercenti sia il più ricco titolare di grandi complessi aziendali" (9).

È stato giustamente osservato che questa sentenza istruttoria denota un forte condizionamento ambientale dello stesso giudice che l'ha emessa. In particolare, "proprio l'anticipata percezione dei cavalieri del lavoro catanesi come soggetti estranei allo '*stereotipo del criminale*' può, forse, contribuire a spiegare la resistenza del giudice a prendere in più seria considerazione la possibilità di qualificarli 'associati' o 'concorrenti' nel reato associativo". Tanto più che, nel caso di specie, le condotte degli imprenditori in questione erano costellate da rilevanti azioni di sostegno al clan malavitoso (per esempio, assunzioni di favore di operai affiliati, anche con funzione di copertura

delle illecite attività associative), da essi realizzate per una precisa contropartita, e cioè “per favorire la loro espansione imprenditoriale, come ad esempio in occasione dell’apertura di un cantiere nell’area palermitana”. La qual cosa era evidentemente tale da implicare “un fascio di relazioni di scambio più complesse e ambigue, che possono sottintendere anche forme di consenso difficilmente riducibili all’idea della coartazione”. Di qui, in conclusione, la possibilità di desumere “che, nella stessa rappresentazione soggettiva degli imprenditori catanesi, lo sviluppo dell’attività d’impresa e il successo dell’associazione criminale procedessero di pari passo” (10).

Naturalmente, liberarsi dagli stereotipi condizionanti non significa disconoscere le specificità del rapporto tra imprenditoria e mafia quale esso si manifesta in aree geografiche pesantemente controllate da quest’ultima, ma significa semplicemente tener conto dell’esigenza di distinguere criticamente tra le diverse possibili tipologie di comportamenti imprenditoriali in cui tale rapporto viene in concreto a manifestarsi, sì da attribuire una corretta configurazione giuridica a ciascuna delle *condotte-tipo* in tal modo individuabili. In proposito appare particolarmente illuminante una recente analisi sociologica (11) che ha distinto e classificato gli imprenditori di un’area significativa della Calabria in un certo numero di “categorie ideal-tipiche”, definite in base alle caratteristiche e alle modalità dell’interazione con i mafiosi.

La distinzione fondamentale è quella tra imprenditori *subordinati* e imprenditori *collusi*.

L’analisi parte dalla premessa che i mafiosi distribuiscono la loro protezione in maniera differenziata, a seconda del tipo di rapporto instaurato con gli imprenditori. A coloro che vengono definiti *subordinati* è imposta una protezione passiva, nel senso che costoro sono assoggettati alla mafia attraverso un rapporto fondato sull’intimidazione o sulla pura coercizione. Viceversa, gli imprenditori che vengono definiti *collusi* possono usufruire di un tipo di protezione attiva, stabilendo con i mafiosi un rapporto interattivo fondato, anziché sulla coercizione, su legami personali di fedeltà, su un agire associativo motivato razionalmente rispetto allo scopo e sulla prospettiva di un vantaggio economico.

L’analisi procede poi suddividendo gli imprenditori *subordinati*, cioè quelli costretti a sopportare passivamente quanto è imposto dal volere dei mafiosi, nelle due sottocategorie degli imprenditori *oppressi* e degli imprenditori *dipendenti*. In particolare, gli imprenditori *oppressi* sono quelli con cui la mafia intrattiene un rapporto di puro dominio: essi pagano la protezione mafiosa senza ricevere in cambio nulla di concreto se non una garanzia, peraltro del tutto provvisoria, di poter semplicemente continuare a volgere la propria attività e si sentono completamente indifesi di fronte alla mafia, anche perché il più delle volte hanno potuto verificarne, subendone direttamente le conseguenze, la potenza militare. Gli imprenditori *dipendenti*, invece, non solo devono pagare la protezione ai mafiosi, ma devono ottenere la loro autorizzazione per poter svolgere la propria attività e quindi vedono selezionate le opportunità di impresa dalla mafia. A questo punto è già possibile trarre una prima conclusione.

Non è con riferimento a qualsiasi imprenditore che venga a contatto con la mafia, ma soltanto con riferimento agli imprenditori *subordinati* (siano essi “oppressi” o “dipendenti”) che si verifica una situazione di costrizione e di non cointeressenza tale da escludere qualsiasi responsabilità penale. In proposito è stata richiamata l’esimente non codificata, ma ormai riconosciuta da una parte della dottrina, dell’inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto, in base alla quale si può affermare “che viene meno la responsabilità penale quando si accerti in concreto che la mafia ha creato una situazione di minaccia e di costrizione di tale gravità ed intensità da fare ritenere umanamente non esigibile una risposta negativa alle sue richieste, e che l’imprenditore ha conseguentemente pagato esclusivamente in ragione dello stato di assoggettamento in cui è venuto a trovarsi” (12).

Radicalmente diversa è invece la posizione dei veri e propri imprenditori *collusi*, relativamente ai quali non è consentito far capo a una generica e generalizzata esigenza di “soluzione di non conflittualità” per escluderne automaticamente ogni responsabilità penale.

Gli imprenditori *collusi* sono legati ai mafiosi mediante incentivi, non solo materiali ma anche simbolici, che alimentano interazioni reciprocamente vantaggiose cementate da legami personali di

fedeltà, e che consentono agli imprenditori di poter negoziare i termini della protezione. Inoltre, mentre gli imprenditori *subordinati* sono costretti a orientare il proprio agire all'esterno in maniera statica, in quanto fortemente vincolati dalla presenza mafiosa, quelli *collusi* sviluppano all'esterno un tipo di azione dinamica, sono più intraprendenti e rispondono con prontezza alle sollecitazioni provenienti dall'ambiente. Infine, mentre dagli imprenditori *subordinati* i mafiosi pretendono coattivamente prestazioni specifiche (il pagamento della protezione), da quelli *collusi* essi si aspettano e saranno destinati a ricevere prestazioni diffuse nel quadro di una vera e propria relazione clientelare.

In altri termini gli imprenditori collusi (ma potremmo chiamarli imprenditori-clienti) stabiliscono con i mafiosi un rapporto di scambio basato sulla *cooperazione reciproca* e caratterizzato dalla *stabilità*, che coinvolge interamente la loro attività e spesso la loro stessa persona. La gamma di prestazioni rese da questi *clienti* ai mafiosi è molto varia e dipende soprattutto dal tipo di attività che svolge l'imprenditore e dalle opportunità che quella attività può offrire. Si va dalla semplice offerta di informazioni che l'imprenditore procura al mafioso, all'accesso a determinati circuiti politici e finanziari, fino alla costituzione di vere e proprie società fra *cliente*-imprenditore e mafioso, come accade spesso nel campo delle opere pubbliche.

Orbene, la mia conclusione è che la condotta degli imprenditori collusi-clienti, così come sopra descritta, costituisce a tutti gli effetti condotta di *partecipazione* al reato associativo di tipo mafioso. Infatti, la sua valenza di cooperazione e di vantaggio reciproco, il suo esplicarsi in "prestazioni diffuse" a favore del sodalizio mafioso, il carattere altamente personalizzato del rapporto clientelare di scambio, il suo carattere stabile e continuativo, nonché l'esistenza di un movente autonomo dell'imprenditore che però inevitabilmente si sovrappone, si intreccia e si confonde con le finalità associative (13), sono tutti elementi atti ad integrare un vero e proprio contributo alla vita dell'ente associativo, apportato in guisa tale da assumere significatività e concludenza in termini di *affectio societatis* (14).

In proposito è stato obiettato, in contrario, che nel comportamento degli imprenditori collusi-clienti non sarebbero ravvisabili né "i connotati tipici dell'espletamento di un *ruolo* ad essi conferito da parte dell'organizzazione", né gli estremi del dolo specifico "di perseguire, tramite l'associazione, la realizzazione degli scopi per cui questa era stata formata" (15). Ma l'obiezione non mi sembra condivisibile perché, da un lato, l'organizzazione mafiosa, sfruttando e accettando in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dall'imprenditore *cliente*, finisce con il riconoscere a questi – di fatto – un "ruolo" di sistematico conferimento al sodalizio di tutti i vantaggi ricollegabili alla sua particolare posizione professionale e sociale; dall'altro, l'ineludibile intrecciarsi del movente autonomo dell'imprenditore con le finalità associative fa sì che l'imprenditore *cliente* finisca con il perseguire *anche* la realizzazione degli scopi del sodalizio.

Naturalmente, se il contributo arrecato alla vita dell'ente associativo da parte dell'imprenditore colluso-cliente è un contributo che si colloca al livello delle strategie organizzative (si pensi all'imprenditore-cliente che si impegna come intermediario ai fini dell'*aggiustamento* dei processi), la posizione del soggetto agente non sarà quella di semplice partecipe, bensì quella di organizzatore.

Più problematica è la posizione di quelli che l'analisi sociologica in argomento definisce come "imprenditori *strumentali*" (16), i quali – a differenza degli imprenditori *clienti* – cercano con la mafia un accordo non continuativo, ma limitato nel tempo e definito nei contenuti, negoziando caso per caso l'eventuale reiterazione del patto secondo le esigenze contingenti e attraverso un compromesso fra *partner* che hanno utilità e convenienze differenti ma complementari.

Le imprese che si trovano in un rapporto *strumentale* con i mafiosi sono in genere di dimensioni nettamente più ampie rispetto alla media locale: si tratta per lo più di imprese esterne che operano nel campo dei lavori pubblici. Sono inoltre imprese relativamente forti proprio perché in possesso di risorse e di forze radicate all'esterno. Ciò spiega come mai le interazioni fra mafiosi e imprenditori *strumentali* non giungano a coinvolgere le persone per intero, ma solo le loro prestazioni: il problema della presenza mafiosa viene infatti vissuto da questi imprenditori come un dato dell'ambiente in cui dovranno svolgere la propria attività, per cui esso viene risolto, dal punto di

vista aziendale, valutandolo alla stregua di un costo aggiuntivo preventivato sin dall'inizio. Come dire che l'imprenditore *strumentale* segue il principio antropologico della doppia morale: la mafia per lui è qualcosa di occasionale, che riguarda il suo lavoro per un periodo di tempo circoscritto, una necessità economica temporanea, ma non ha e non deve avere niente a che fare con il resto della sua vita.

Orbene, data la peculiarità della situazione testè descritta, si può ritenere che la condotta del cosiddetto imprenditore *strumentale* – a differenza di quella dell'imprenditore *colluso-cliente* – ben difficilmente potrà configurarsi come partecipazione al reato associativo mafioso, sia per il suo carattere instabile e non continuativo, sia perché la sua motivazione contingente e compromissoria rimane marcatamente autonoma rispetto alle finalità del sodalizio mafioso e tende a non intrecciarsi con esse, sia per il carattere sostanzialmente spersonalizzato del rapporto che viene a instaurarsi. In altri termini, il cosiddetto imprenditore *strumentale* sarà tale sino a quando egli riesca, grazie alla sua abilità compromissoria e alla sua particolare forza imprenditoriale, a mantenersi in precario equilibrio su quel sottile ed esile crinale "neutro" che gli consente di non essere né un imprenditore *subordinato* né un imprenditore *colluso* a tutti gli effetti. E sempre che eviti accuratamente di contribuire alle strategie organizzative del sodalizio mafioso, ché in tal caso richierà di ritrovarsi nella posizione del concorrente "esterno".

### III) I PROFITTI DEI SODALIZI MAFIOSI

#### 1. La confisca penale obbligatoria degli strumenti e dei proventi mafiosi.

Il settimo comma dell'art. 416-bis stabilisce che nei confronti del condannato per associazione di tipo mafioso va disposta obbligatoriamente la *confisca* "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". Trattandosi di confisca obbligatoria relativa a qualsiasi cosa comunque pertinente al reato (relativa quindi anche a cose che non sono di per sé pericolose o oggettivamente criminose), sembra che essa vada considerata non tanto come una misura di sicurezza patrimoniale (quale è la confisca prevista dall'art. 240 c.p.), quanto come una vera e propria pena accessoria, avente come tale una funzione afflittiva e general-preventiva (17). Per "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" devono intendersi tutti quei beni, mobili o immobili, destinati ad essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione: ad esempio, mezzi di trasporto, terreni, edifici che appaiano essere strumentali rispetto ai fini del sodalizio (si pensi ad un immobile dotato di cella per la custodia di persone sequestrate, ovvero ad un fondo in cui l'associazione si riunisce per deliberare, ovvero ad un'imbarcazione equipaggiata per il trasporto di merci di contrabbando, ma anche ai locali ove ha sede un'impresa mafiosa, con le relative attrezzature). Per cose costituenti "il prezzo, il prodotto, il profitto" del reato di associazione di tipo mafioso non possono che intendersi *tutti* quei beni in cui si concretizzano le varie "utilità indebite" che siano state realizzate dall'associazione attraverso l'attuazione del suo ampio e peculiare programma criminoso: "prezzo", "prodotto" e "profitto", del reato associativo coincidono quindi, da un lato, con "prezzo", "prodotto" e "profitto" dei singoli delitti-fine rientranti nella prima tra le finalità associative elencate dalla norma incriminatrice (18), ma ricomprendono, d'altro lato, i profitti ingiusti derivanti dalle attività di "mafia imprenditrice" riconducibili alla seconda finalità, nonché gli altri profitti indebiti comunque rientranti nella clausola di chiusura che integra la cosiddetta finalità di ingiusto vantaggio.

La norma prevede inoltre la confisca delle cose che costituiscono l'*impiego* del prezzo, del prodotto o del profitto del reato, previsione che non sembra potersi ricollegare soltanto alla circostanza aggravante introdotta dal sesto comma della norma incriminatrice (19), dal momento che gli utili di un'impresa mafiosa (sia stata o non sia stata essa finanziata attraverso il reimpiego di profitti delittuosi) rientrano già fra i "profitti" del reato associativo in esame. Deve ritenersi pertanto

che il legislatore, riferendosi all'*impiego* del prezzo, del prodotto o del profitto del reato associativo, abbia inteso estendere la confisca a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti delittuosi, ed anche ai reinvestimenti degli stessi utili dell'impresa mafiosa.

Nella prospettiva della confisca penale di cui ci stiamo occupando viene ad assumere rilievo – quale strumento ad essa prodromico – la misura cautelare reale del sequestro preventivo, disciplinata dall'art. 321 c.p.p. Questa norma stabilisce infatti che, a richiesta del pubblico ministero, il giudice (e in particolare il g.i.p. nel corso delle indagini preliminari) può disporre con decreto motivato “il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”. Nei casi di urgenza il decreto è emesso dallo stesso pubblico ministero, salvo successiva convalida del giudice.

L'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 416-*bis* c.p. comporta, per il pubblico ministero, l'obbligo di estendere adeguatamente le indagini alle *ricchezze* riconducibili al sodalizio criminoso, posto che la confisca di tali ricchezze – pur obbligatoria – è comunque subordinata all'esistenza di un quadro probatorio che sia tale da dimostrare o la loro strumentalità rispetto al delitto o la loro provenienza dall'attività criminosa (20).

Di qui la doverosità di una sistematica attività di indagine patrimoniale, intelligente e mirata, nell'ambito di ogni inchiesta penale relativa ad associazioni di tipo mafioso e nella prospettiva di individuare, sequestrare e confiscare i beni che ne costituiscono gli *strumenti* e i *proventi*.

L'argomento delle ricchezze mafiose confiscabili si intreccia quindi inevitabilmente con l'argomento del riciclaggio e delle strategie di contrasto ad esso relative. In linea generale è atto di riciclaggio qualsiasi atto, anche isolato ed estemporaneo, finalizzato a nascondere o mascherare l'origine delittuosa di un bene, ma nella vita di un'organizzazione mafiosa il riciclaggio costituisce il percorso sistematico, obbligato e permanente, della *imprenditorialità criminale* che caratterizza tale tipo di organizzazione. Pertanto, in questa relazione, quando parlo di “riciclaggio” non intendo riferirmi soltanto al delitto specifico previsto dall'art. 648-*bis* del codice penale, ma intendo riferirmi – nella più generale accezione criminologica del termine – a qualsiasi trasformazione subita dalle ricchezze illecite della criminalità organizzata, ivi comprese le trasformazioni operate dagli stessi autori dei reati-presupposto che di tali ricchezze costituiscono la fonte.

## 2. Le indagini patrimoniali “concatenate” sui proventi mafiosi e sulle relative attività di riciclaggio e la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990: la confisca internazionale.

Il riciclaggio e l'economia criminale mafiosa vanno perseguiti partendo dalla consapevolezza che i membri di un sodalizio mafioso sono inevitabilmente costretti a porre in essere manovre volte a mascherare l'origine delle loro ricchezze illegali; e che pertanto essi stessi (o almeno coloro che hanno maggiori responsabilità all'interno del gruppo) sono i primi *riciclatori necessitati* delle loro ricchezze illegali. Di qui la necessità che le indagini sul riciclaggio abbiano a svolgersi, in primo luogo, proprio nel quadro delle inchieste giudiziarie relative ai sodalizi mafiosi *produttori* delle ricchezze illegali, e nella prospettiva della confisca *penale* di queste ultime.

In questa ottica, la doverosità – da parte del pubblico ministero che inquisisce un gruppo mafioso – di un'attività d'indagine patrimoniale sistematica e *mirata* implica che i relativi accertamenti patrimoniali debbano essere lucidamente orientati verso traguardi graduali e intermedi volta per volta ben determinati e complessivamente proiettati verso il traguardo finale della ricostruzione dei cespiti illegali. In altri termini, l'indagine patrimoniale deve essere saldamente ancorata, in basso, ad un quadro probatorio che consenta già di ritenere *la sussistenza* di un sodalizio di tipo mafioso, ancorché non siano ancora visibili gli aspetti economici di alcun episodio delittuoso specifico; dopo di che deve svilupparsi come una catena, nella quale ogni singolo accertamento è un anello che si aggancia all'accertamento precedente e che costituisce la premessa dell'accertamento successivo.

In pratica, il punto di partenza di questo tipo di indagine patrimoniale concatenata dovrà essere un cespite di ricchezza (un conto corrente bancario, un bene immobile, un'impresa commerciale)

ricollegabile *ictu oculi* al gruppo criminale, in quanto di pertinenza di un suo presunto membro, situazione che rende già giustificata, ed anzi doverosa, la verifica dell'origine di tale ricchezza. E di conseguenza, nell'ambito di un procedimento relativo a un sodalizio mafioso, il pubblico ministero dovrà darsi carico di ricercare questi punti di partenza, individuando i conti bancari, le proprietà immobiliari e le attività imprenditoriali direttamente o indirettamente riferibili ai presunti membri del sodalizio. Dopo di che, per ciascuno di questi cespiti di ricchezza, l'indagine patrimoniale concatenata dovrà svilupparsi in una duplice direzione: verso la fonte, per ricostruire pazientemente a ritroso l'origine ultima della ricchezza, e verso le trasformazioni più recenti onde ricostruire eventuali reinvestimenti o riciclaggi ulteriori.

L'indagine patrimoniale concatenata deve quindi muoversi *dal basso*. Non già nel senso che il primo anello della catena di accertamenti patrimoniali debba necessariamente collocarsi alla base stessa della piramide probatoria (ove dovranno invece collocarsi atti di indagine di varia natura volti ad accertare fatti specifici e condotte di partecipazione al reato associativo) ma nel senso che l'indagine patrimoniale deve partire da un livello di trasformazioni economiche che sia ancora relativamente prossimo e facilmente ricollegabile a quella base probatoria, vale a dire da cespiti di ricchezza ragionevolmente "indiziati" di origine illecita in quanto chiaramente riconducibili – ancorché, magari, per interposta persona (21) – a un determinato sodalizio mafioso.

Tutti questi accertamenti economici si estenderanno inevitabilmente a varie parti del territorio nazionale. Anzi, poiché le attività e le interessenze dei maggiori sodalizi mafiosi sono normalmente *multiterritoriali* vale a dire distribuite in varie zone del Paese, potrà capitare che le indagini patrimoniali abbiano a ridondare in più procedimenti – collegati a norma dell'art. 371 c.p.p. – condotti in sedi diverse e tali da richiedere il *coordinamento* previsto da quest'ultima norma processuale.

Altrettanto spesso le sequele di accertamenti economici concatenati dovranno estendersi in campo internazionale. Ciò si verificherà con frequenza sempre maggiore a seguito dell'ormai vigente Convenzione europea "sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato", firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 dai Paesi del Consiglio d'Europa, aperta alla firma di altri Stati e ratificata dall'Italia con la legge 9 agosto 1993, n. 328. Infatti tale convenzione introduce l'istituto della *confisca internazionale* vincolando gli Stati firmatari a prestarsi reciproca assistenza nell'esecuzione delle confische dei cespiti illegali, ovunque essi siano ubicati. Essa, inoltre, vincola i Paesi firmatari ad adottare le misure necessarie per consentire – nell'ambito di uno spazio giuridico transnazionale – non solo il sequestro e la confisca di strumenti e proventi criminali, ma anche la relativa investigazione, l'identificazione e il rintraccio di tali strumenti e proventi, nonché per consentire, a tal fine, l'impiego delle più opportune tecniche investigative e "la raccolta delle relative prove" (artt. 1, 2, 3 e 4). In tal modo la Convenzione di Strasburgo sembra autorevolmente indirizzare l'azione di contrasto dei singoli Stati proprio nel senso di privilegiare le tecniche dell'indagine patrimoniale *concatenata* nell'ambito dei processi penali di criminalità organizzata. Va sottolineato, del resto, che la confisca contemplata nella Convenzione – ai fini dei relativi obblighi internazionali di assistenza giudiziaria – è esclusivamente la confisca *penale*, come emerge chiaramente dall'art. 1, lett. d: "*confisca* significa una sanzione o misura, ordinata da una autorità giudiziaria *a seguito di un procedimento per uno o più reati*, che consiste nel privare definitivamente di un bene" (22).

### 3. *L'associazione mafiosa e i delitti specifici di "riciclaggio": distinzione tra attività di riciclaggio primarie e secondarie. Le imprese di riciclaggio.*

Nel quadro dell'indagine patrimoniale concatenata relativa a un sodalizio mafioso saranno suscettibili di trovare applicazione le due norme incriminatrici specifiche previste dagli artt. 648-*bis* ("Riciclaggio") e 648-*ter* ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") del codice penale: queste ultime sono applicabili, peraltro, alle persone *estranee* ai delitti presupposto (e quindi

allo stesso reato associativo mafioso) che si siano prestate consapevolmente ad atti di riciclaggio di profitti criminosi ovvero ad atti di reimpiego dei medesimi, per conto del sodalizio mafioso *produttore* delle ricchezze illegali.

Queste due norme incriminatrici sono state modificate – e rese più aderenti alle direttive comunitarie – dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, che ha ratificato e ha dato esecuzione alla già citata convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. La prima delle due norme punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La seconda estende la punibilità a chi “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto” (23). Entrambe le norme, inoltre, prevedono un’aggravante per il caso in cui il fatto sia “commesso nell’esercizio di un’attività professionale”.

La nuova formulazione delle due norme incriminatrici ha quindi eliminato l’inconveniente maggiore che era insito nella vecchia formulazione, la quale, piuttosto irrazionalmente, limitava il novero dei delitti-presupposto del riciclaggio ai soli delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e traffico di stupefacenti, tra l’altro con riflessi assai negativi sulla possibilità di provare l’elemento soggettivo del reato.

Nel valutare le due norme incriminatrici in questione occorre aver sempre presente che le condotte punibili in forza di esse non sono mai le condotte di riciclaggio *primarie* – vale a dire quelle poste in essere direttamente da chi ha commesso i reati produttivi di ricchezza illecita – ma sempre e soltanto eventuali condotte *complementari e secondarie* rispetto a quelle, in quanto poste in essere da soggetti diversi ed estranei ai delitti-presupposto. Ed è evidente che la possibilità di accertare e di perseguire penalmente tali condotte *secondarie* (ancorché, in ipotesi, di rilievo tutt’altro che secondario sul piano sostanziale) sarà pressoché inevitabilmente subordinata all’avvenuto accertamento delle condotte di riciclaggio *primarie*.

Ciò comporta necessariamente che le indagini relative alle attività *secondarie* di riciclaggio (usiamo qui il termine “riciclaggio” in un senso ampio, sì da ricomprendervi anche quello che tecnicamente dovrebbe definirsi “reimpiego”) non potranno mai essere svincolate dalle indagini relative ai sodalizi criminosi che hanno prodotto le ricchezze illecite che vengono in considerazione, né potranno essere svincolate dalle indagini sulle condotte di riciclaggio *primarie* compiute nell’ambito di quei sodalizi. In altri termini, le indagini sulle condotte punite dalle due norme incriminatrici in questione dovranno sempre trovare un punto di congiunzione con una concatenazione di accertamenti economici, che sia a sua volta agganciata – nel senso che si è già chiarito – con la “base probatoria” di quel determinato sodalizio imprenditorial-criminale che ha prodotto la ricchezza illecita oggetto di riciclaggio.

A questo punto, l’inchiesta relativa alle condotte di riciclaggio *ex artt. 648-bis e 648-ter c.p.* potrà anche assumere uno sviluppo relativamente autonomo e – attraverso ulteriori concatenazioni di accertamenti patrimoniali – potrà eventualmente disvelare l’esistenza di una vera e propria “impresa di riciclaggio” nella quale l’esercizio del riciclaggio viene svolto professionalmente. In taluni casi potrà trattarsi di un’impresa “individuale”, nel caso in cui le attività di riciclaggio “secondarie” vengano poste in essere da un “professionista” che agisce isolatamente. In altri casi si tratterà invece di un vero e proprio sodalizio imprenditorial-criminale a sé stante, capace di utilizzare insidiosamente i molteplici strumenti offerti dall’economia legale (società fiduciarie, società finanziarie, sistema bancario e assicurativo, ecc.), e per lo più configurabile come associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione sistematica dei reati previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. (ma nulla impedisce che una “impresa di riciclaggio”, magari più artigianale, possa formarsi anche all’interno di un’associazione di tipo mafioso, quando questa svolga abitualmente atti di riciclaggio per conto di altri sodalizi).

Questa particolare relazione tra condotte di riciclaggio primarie (interne al sodalizio) e condotte di riciclaggio secondarie (esterne al sodalizio) riflette il rapporto *giuridico* che viene a configurarsi tra le medesime, con particolare riguardo al reato associativo di tipo mafioso.

I “riciclatori” interni al sodalizio mafioso, ivi compresi quelli che avessero il compito stabile ed esclusivo di “riciclaggio” sui profitti del sodalizio (24), non possono essere chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 648-*bis* c.p., posto che tale norma si applica soltanto al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto. Che per reato presupposto debba intendersi *anche* il reato associativo di tipo mafioso (e non già solamente i delitti-fine direttamente produttivi di ricchezza illecita) è dimostrato dal già citato settimo comma dell’art. 416-*bis* c.p., che prevede, proprio con riferimento al reato associativo, la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto *del reato* [associativo] o che costituiscono l’impiego dei predetti proventi. Del resto i proventi del reato associativo di tipo mafioso – suscettibili di riciclaggio e di reimpiego – ricomprendono indifferentemente sia quelli derivanti dalla commissione di specifici delitti-fine, sia quelli derivanti da condotte riconducibili alle finalità paratecrite dell’associazione (controllo di attività economiche, ecc.), in guisa tale che spesso può essere addirittura problematico distinguere i secondi dai primi.

È il caso di aggiungere che la *ratio* del settimo comma dell’art. 416-*bis* è proprio quella di esigere sempre obbligatoriamente, e senza distinzione alcuna, la confisca di qualsiasi profitto che sia maturato nell’ambito del sodalizio mafioso. Al contrario, se considerassimo il reato associativo come reato-presupposto di riciclaggio *solo* con riferimento ai proventi delle attività paratecrite mafiose, e non anche con riferimento ai profitti dei singoli delitti-fine (se considerassimo, cioè, ogni singolo delitto-fine come *unico* reato-presupposto del riciclaggio inerente al relativo profitto), arriveremmo all’assurdo di una confisca obbligatoria (*ex* comma 7 citato) solo relativamente ai profitti delle attività paratecrite, e meramente facoltativa (*ex* art. 240 c.p.) relativamente ai profitti derivanti dai delitti-fine.

Da tutto ciò si deduce che non può ipotizzarsi un membro dell’associazione mafiosa che da un lato ricicli proventi illeciti del sodalizio stando all’interno di esso, e dall’altro possa contemporaneamente considerarsi estraneo al reato-presupposto di un determinato profitto illecito ai fini dell’applicabilità dell’art. 648-*bis* c.p. Con la conseguenza che le condotte di riciclaggio *primarie*, commesse da membri dell’associazione, saranno esclusivamente condotte di partecipazione al sodalizio criminoso (25).

Viceversa, le attività di riciclaggio *secondarie* rientrano a pieno titolo nella previsione dell’art. 648-*bis* del codice penale, proprio per essere poste in essere da soggetti estranei al sodalizio criminoso di base. E il meccanismo giuridico di cui sopra fa sì che un professionista del riciclaggio estraneo al sodalizio mafioso risponda solo di tale delitto specifico alla sua attività. In altre parole, poiché lo stesso reato associativo mafioso va considerato reato-presupposto del riciclaggio, una stessa condotta non può essere giuridicamente configurata *contemporaneamente* come condotta di partecipazione al reato associativo e come condotta punibile *ex* art. 648-*bis* c.p.: e il solo fatto che il riciclatore esterno – nello svolgimento della sua attività – possa aver prestato al sodalizio criminale un servizio prezioso non basta a trasformarlo in un “partecipe” né in un “concorrente esterno” al sodalizio mafioso.

In ogni caso, però, l’impresa di riciclaggio, individuale o collettiva che essa sia, ha un rapporto privilegiato con il sodalizio mafioso di cui essa ripulisce i proventi illeciti. E proprio questo particolare rapporto viene a configurare uno dei casi più rilevanti in cui l’aggravante dell’agevolazione di un’associazione mafiosa (art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152) è applicabile a delitti commessi da soggetti estranei al sodalizio. Infatti, la cosiddetta “impresa di riciclaggio” è completamente *autonoma* e *altra* rispetto al sodalizio mafioso che ne utilizzi le prestazioni, agisce per una sua autonoma logica di profitto, ma svolge professionalmente un’attività imprenditoriale-criminale consistente, appunto, nell’offerta di un “servizio” illecito destinato per sua natura ad “agevolare l’attività” del sodalizio mafioso che se ne avvalga (26).

4. *La circostanza aggravante del reimpiego di profitti delittuosi in attività economiche gestite o controllate dagli associati mafiosi.*

Va trattata a questo punto, in quanto attinente al tema del riciclaggio in senso lato, la circostanza aggravante speciale introdotta dal sesto comma dell'art. 416-*bis* c.p. per l'ipotesi che "le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo [siano] finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti".

L'aggravante in parola ha natura oggettiva a norma dell'art. 70 c.p., per modo che essa viene comunque valutata a carico di *tutti* i membri del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 59 c.p., introdotto dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19. Peraltro – qualora nel caso concreto sia accertata la *normalità e frequenza* del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso – sarà *di regola* ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti.

La ricchezza proveniente da delitti può essere utilizzata per finanziare attività economiche formalmente lecite, ma anche attività economiche costituenti esse stesse illecito penale: si pensi, per esempio, ai proventi di estorsioni che vengano reinvestiti nel traffico di stupefacenti. Poiché il sesto comma dell'art. 416-*bis* non fa alcuna distinzione in ordine alla liceità formale delle attività finanziate, si potrebbe forse ritenere che la circostanza sussista anche quando il finanziamento di origine delittuosa interessi attività economiche di per sé penalmente illecite. Tuttavia, tenendo conto della *ratio* complessiva della norma incriminatrice, sembra più ragionevole ritenere che il reimpiego di fondi delittuosi ipotizzato dal legislatore vada riferito alle sole attività economiche formalmente lecite, che consentono alle organizzazioni mafiose di inserirsi nei circuiti dell'economia legale e che rientrano nella seconda tra le finalità associative elencate nel terzo comma della norma stessa.

Non è necessario che il denaro reimpiegato dall'associazione mafiosa sia proveniente da delitti da questa commessi: anche se si trattasse di denaro proveniente da delitti commessi da altri enti e soggetti criminali l'aggravante ricorrerebbe egualmente (27), ma in aggiunta si configurerebbe anche una condotta di riciclaggio *secondaria* posta in essere per conto di soggetti criminali *estranei* rispetto al sodalizio mafioso. Ciò significa che se il sodalizio mafioso – fungendo da "impresa di riciclaggio" per conto di *altra* organizzazione criminosa – reimpiegasse nelle proprie attività economiche formalmente lecite i profitti criminali di *quella* organizzazione, risponderebbero del reato di cui all'art. 648-*ter* c.p. i soli associati mafiosi che avessero direttamente svolto le attività di reimpiego, ma la circostanza aggravante in esame verrebbe comunque valutata a carico di tutti i membri del sodalizio mafioso nei termini e nei limiti di cui agli artt. 70 (n. 1) e 59 (comma 2) c.p..

L'aggravante non si applica, invece, se i membri del sodalizio mafioso si limitano a reimpiegare in *ulteriori* attività economiche (sia nuove, sia consistenti nella prosecuzione di quelle già intraprese) gli utili delle attività imprenditoriali rientranti nella seconda finalità (o finalità "di monopolio"). Infatti, come è stato giustamente osservato, poiché il terzo comma della norma opera una distinzione tra "delitti" e "attività economiche", non si può ritenere che il legislatore si sia riferito anche ai proventi di queste ultime quando ha parlato, nel sesto comma della stessa norma, dei proventi "di delitti" (28).

##### 5. La confisca penale dei valori ingiustificati prevista dall'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 e la sua applicabilità alle ricchezze mafiose "consolidate".

Il limite della confisca penale prevista dal settimo comma dell'art. 416-*bis* c.p. sta nella sua sostanziale incapacità di raggiungere e colpire quelle fasce di economia criminale mafiosa ormai da tempo consolidate, di cui risulti impossibile ricostruire in maniera documentata le trasformazioni più remote e, quindi, l'origine ultima (29).

È su questo terreno che viene ad incidere efficacemente il nuovo meccanismo normativo di cui all'art. 12-*sexies* ("Ipotesi particolari di confisca") del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (articolo

a sua volta introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501, e intitolato “Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati”).

Quest’ultima norma, infatti, prevede un’ipotesi ulteriore di confisca penale obbligatoria che, nel rispetto delle necessarie garanzie, fissa taluni parametri precisi in base ai quali un determinato cespite di ricchezza va considerato come una porzione di economia criminale consolidata (e quindi come un cespite confiscabile), condizionando rigorosamente l’incidenza di tali parametri *ad un’avvenuta pronunzia di penale responsabilità del soggetto interessato* per determinati reati particolarmente congeniali alla imprenditorialità criminale. Di qui la maggiore affidabilità che l’art. 12-*sexies* citato presenta, sul piano della razionalità e delle garanzie, rispetto al meccanismo apparentemente molto simile che viene offerto dal sistema delle misure di prevenzione (artt. 2-*bis* e 2-*ter* L. 31 maggio 1965, n. 575).

La condizione imprescindibile perché possa darsi luogo ad una “confisca di valori ingiustificati” è che sia intervenuto – a carico della persona interessata – un accertamento giudiziale di responsabilità penale (vuoi a seguito di sentenza di condanna, vuoi a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti) per taluno dei *reati-presupposto* tassativamente indicati dallo stesso art. 12-*sexies*, tra i quali figura, appunto, l’associazione di tipo mafioso. A questa precisa condizione la norma prevede obbligatoriamente la confisca dei valori ingiustificati: “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

Come è agevole notare, la formulazione della norma ripropone i parametri già individuati, in materia di misure di prevenzione, dall’art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965, ma con la differenza fondamentale (doverosa, trattandosi in questo caso di norma di diritto penale sostanziale) di condizionarne l’incidenza – ai fini della confisca di valori ingiustificati – ad un avvenuto accertamento giudiziale di responsabilità penale per determinati reati (30). La qual cosa dà altresì la misura della radicale diversità, sul piano delle garanzie e della conformità ai principi costituzionali, tra il nuovo decreto-legge e la precedente norma incriminatrice (non a caso dichiarata incostituzionale) prevista dall’art. 12-*quinques*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (31).

La confiscabilità dei “valori ingiustificati”, come sopra individuabili, nell’ambito del processo penale (sia pure a seguito di avvenuto accertamento della responsabilità penale per taluni reati), fa sì che i medesimi cespiti di ricchezza diventino automaticamente passibili di sequestro preventivo a norma dell’art. 321 comma 2 c.p.p. nel corso del procedimento e quindi, in particolare, nel corso di indagini preliminari relative a un delitto di associazione di tipo mafioso. Ciò è esplicitamente confermato, del resto, dal comma 4 dell’art. 12-*sexies*, che detta le regole per la nomina del custode delle cose in tal modo sequestrate.

#### *6. Il delitto di favoreggiamento reale commesso in relazione a un provento dell’associazione mafiosa.*

L’art. 3 della legge n. 646 del 1982 ha modificato il secondo comma dell’art. 379 c.p. in modo da estendere anche al favoreggiamento reale, oltre che a quello personale, l’aumento (a due anni di reclusione) del minimo edittale di pena previsto per tale reato, per il caso in cui il reato presupposto sia quello previsto dall’art. 416-*bis* c.p., e cioè per il caso di chi, senza concorrere nel reato associativo e senza che la sua condotta integri il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) o i reati di riciclaggio o reimpiego (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), aiuti taluno degli associati ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di associazione di tipo mafioso.

Non potrà integrare il reato di favoreggiamento reale (essendone l’associazione di tipo mafioso il reato presupposto) la condotta di chi faccia parte dell’associazione: costui, aiutando il sodalizio –

o uno degli altri associati – “ad assicurare il profitto o il prodotto o il prezzo” del reato, verrebbe a porre in essere un’azione rientrante nella condotta tipica di partecipazione al reato associativo (nel caso in cui la permanenza di quest’ultimo non fosse cessata), ovvero un fatto successivo non punibile (nel caso in cui la permanenza fosse cessata).

Per il caso di favoreggiamento reale commesso, ovviamente da un estraneo all’associazione, durante la permanenza del reato associativo, possono darsi due ipotesi: se l’aiuto prestato mira a favorire l’associazione nel suo complesso ed a contribuire al suo funzionamento, e si pone quindi come concausa dell’evento del reato associativo, si avrà una partecipazione del soggetto agente nel reato medesimo e non già un distinto reato di favoreggiamento reale; viceversa, se l’autore opera solo al fine di aiutare taluno degli associati, senza che il suo comportamento integri un contributo alla vita dell’ente, la condotta configurerà il reato di cui all’art.379 c.p. (32).Va detto, peraltro, che l’aiuto prestato per “assicurare”, profitti associativi complessivamente considerati (si pensi all’occultamento dell’intero riscatto di un sequestro di persona) facilmente integrerà gli estremi della partecipazione nell’associazione criminosa, ovvero gli estremi del reato di ricettazione o dell’uno o dell’altro dei due reati di “riciclaggio”.Può invece non essere infrequente il caso di favoreggiamento reale commesso nei confronti di un singolo associato che venga aiutato ad assicurare la parte di profitto associativo che gli compete personalmente.Naturalmente, se l’agente è mosso dall’intento di procurare a sè o ad altri un profitto sarà ipotizzabile il diverso reato di ricettazione, mentre se l’aiuto prestato consiste in una condotta di riciclaggio (per esempio l’instestazione fittizia di un immobile costituente il profitto associativo spettante a un determinato associato) sarà ipotizzabile il reato di riciclaggio.

A questo proposito è stato giustamente osservato che, dopo la modifica degli artt.648-*bis* e 648-*ter* c.p. intervenuta nel1993, e stante la clausola di riserva contenuta nell’art.379 c.p., difficilmente potrà ipotizzarsi una condotta di favoreggiamento reale che non integri uno dei due reati di riciclaggio (33).

### *7.Il coordinamento delle indagini relative alle ricchezze mafiose e alle relative attività di riciclaggio.*

È un dato largamente acquisito che le maggiori associazioni di tipo mafioso hanno attività e interessi economici che non solo trascendono il territorio di una singola regione, ma spaziano su scala nazionale e transnazionale.In questo senso si è già avuto modo di parlare di una *multiterritorialità* dei fenomeni criminali di tipo mafioso.

La conseguenza è che, con riferimento ai predetti fenomeni criminali, è teoricamente ipotizzabile una serie molto vasta di filoni di indagine, di pertinenza dell’una o dell’altra fra le varie procure distrettuali, che potrebbero essere adeguatamente coltivati solo attraverso il lavoro coordinato di più direzioni distrettuali.In altri termini, e segnatamente sul terreno dei grandi riciclaggi, vi sono le premesse per individuare un’ampia serie di *indagini collegate potenziali* suscettibili di essere aperte e sviluppate e per le quali l’esigenza di coordinamento fra diverse procure distrettuali, a norma dell’art.371 c.p.p., si prospetterebbe in maniera ineludibile sin dal loro radicarsi. Orbene, è proprio nel campo delle indagini collegate potenziali in materia di riciclaggio che dovrebbe svilupparsi una funzione di “coordinamento generale” della direzione nazionale antimafia (D.N.A.), dalla quale il legislatore si aspetta, evidentemente, non soltanto un’attività di coordinamento attinente a indagini collegate già aperte e già in via di svolgimento da parte di più procure distrettuali, ma anche un’attività di coordinamento “propulsivo” avente come oggetto tutti gli svariati fronti di indagine suscettibili di essere aperti, che i magistrati della procura nazionale, tra l’altro, sono in grado di individuare e di portare a conoscenza delle varie direzioni distrettuali interessate promuovendo il necessario coordinamento tra le medesime.

D’altro canto, il comma 2-*bis* dell’art.117 c.p.p. consente al procuratore nazionale di accedere al registro delle notizie di reato e alla banca dati di ogni singola direzione distrettuale “realizzando se del caso collegamenti reciproci”.L’espressione “se del caso” va evidentemente intesa non già nel

senso che il procuratore nazionale possa decidere a sua discrezione se realizzare o no i “collegamenti reciproci”, bensì nel senso che questi ultimi vanno sempre realizzati in ogni caso in cui essi siano possibili. E lo scopo, evidentemente, non può essere che quello di consentire al procuratore nazionale di individuare i filoni di indagine potenziali e le indagini collegate potenziali cui dare impulso.

Una volta che si sia aperto un reticolo di indagini collegate sul terreno dei grandi riciclaggi mafiosi, il coordinamento tra le medesime dovrà essere garantito efficacemente, pur nel rispetto delle autonomie degli uffici precedenti. Dovrà trattarsi di un coordinamento di tipo orizzontale (non verticistico), ma non potrà che essere gestito dalla D.N.A. attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'art.371-*bis* c.p.p..

Lo strumento più idoneo, per questo tipo di coordinamento, sembra essere quello delle “applicazioni flessibili e temporanee”, previsto dall'art.371-*bis* c.p.p., alla lettera *b* del comma 3, ove si stabilisce che l'organo centrale “cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali”.

Attraverso una particolare articolazione della sua *temporaneità*, l'applicazione flessibile può essere disposta in guisa tale da operare solo in determinati giorni della settimana. A questo proposito va sottolineato che l'applicazione *part time* è particolarmente congeniale alla esigenza di promuovere un coordinamento sistematico e propulsivo ma al tempo stesso di tipo orizzontale: dal suo carattere non continuativo, infatti, discende inevitabilmente che il sostituto nazionale applicato in tal modo a una D.D.A., da un lato non può essere l'unico assegnatario, né l'assegnatario principale, del relativo procedimento, d'altro lato è messo in grado di garantire effettivamente, nei giorni in cui l'applicazione non è operante, il coordinamento con i procedimenti collegati condotti da altre D.D.A., ove potranno essere applicati, con la stessa formula del “coassegnatario *part time*”, altri sostituti nazionali destinati a svolgere lo stesso tipo di lavoro.

In altri termini, l'applicazione flessibile *part time* potrebbe consentire di creare un efficace tessuto connettivo unificante tra le varie indagini collegate impegnate sul versante dei grandi riciclaggi, senza ledere il principio di diffusività della giurisdizione né l'autonomia delle singole procure distrettuali (34).